

**PROTOCOLLO OPERATIVO TRA REGIONE LOMBARDIA,
ARPA LOMBARDIA, CAL E BREBEMI
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI
DA ATTUARE PER RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI**

Regione Lombardia (di seguito, per brevità, anche “**Regione**”) - c.f. 80050050154 P.I. 12874720159 con sede in piazza Città di Lombardia, 1 - Milano in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Ambiente e Clima Mario Nova, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente che rappresenta;

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (di seguito, per brevità, anche “**ARPA**”) con sede in Milano, via Ippolito Rosellini, 17, in persona di [●] in qualità di [●], domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente che rappresenta;

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “**CAL**” o “**Concedente**”), con sede in via Pola 12/14, Milano, c.f. e P.I. 05645680967 in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore Gianantonio Arnoldi, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta;

Società di Progetto Brebemi S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “**Brebemi**” o “**Concessionario**”), con sede in via Somalia, 2/4 - Brescia, c.f. e P.I. 02508160989 in persona di [●] in qualità di [●], domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta;

(di seguito anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”)

PREMESSO CHE

- il CIPE, con delibera n. 42 del 26 giugno 2009 (registrata dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2009 e pubblicata l'11 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 185), ha approvato il progetto definitivo del "Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano";
- nell'ambito dell'allegato prescrittivo della delibera sopra menzionata, il CIPE ha disposto che Regione Lombardia, ARPA Lombardia, CAL e Brebemi stipulino un Protocollo operativo finalizzato alla pianificazione delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria durante l'esercizio dell'infrastruttura;
- con Determinazione del 23 maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base del parere emesso dalla Commissione Tecnica VIA (n. 2715 del 20 aprile 2018) ha sancito la *"parziale conclusione delle attività di verifica e controllo nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione – Fase 2, svolta ai sensi dei cc. 6 e 7, dell'art. 185, del d.lgs. 163/2006, anche in merito al rispetto delle prescrizioni dettate con la Delibera CIPE n. 42/2009, per il progetto "Autostrada Brebemi - Collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. Stralci 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°"* e ha prescritto che il Proponente attivasse un Tavolo Tecnico con la Regione Lombardia, il MIT, il MATTM e ARPA Lombardia al fine di individuare *"le misure contenute nella prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009 tenendo conto delle ricadute sulla salute umana derivanti dai superamenti dei limiti di legge previsti dalla Direttiva 2008/50/CE per il PM10 e l'NO2"*;
- è stata adottata la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- è stato emanato il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra Governo e Regioni l'*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità*

dell'aria nel bacino padano con l'obiettivo di realizzare, in modo omogeneo e congiunto, misure di breve, medio e lungo periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico, in concorso con quelle ordinariamente svolte;

- il 9 giugno 2017 è stato sottoscritto il nuovo *Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano* (di seguito, per brevità, "**Accordo di Programma di Bacino Padano 2017**") che individua misure strutturali e temporanee prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche;
- non è attualmente prevista dal Codice della Strada la possibilità di considerare gli aspetti ambientali tra le ragioni sulla base delle quali definire i limiti di velocità;
- l'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017 prevede:
 - quale impegno in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quello di *promuovere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta di modifica del d.lgs. 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;*
 - diversi impegni in capo alle Regioni del Bacino Padano, molti dei quali proprio relativi al traffico veicolare. Regione Lombardia ha dato seguito a tale Accordo con dgr n. X/7095 del 18 settembre 2017 approvando nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017;
- i temi afferenti il miglioramento della qualità dell'aria, di cui alla richiamata prescrizione n. 8 della delibera CIPE n. 42/2009, sono pertanto disciplinati nell'ambito dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017 che vede coinvolti, ciascuno per i

- propri impegni, il livello centrale e quelli regionali interessanti l'intero Bacino Padano, vista la necessità di una visione "estesa" del tema la cui efficacia non può che derivare da azioni collegiali da attuarsi da parte di tutte le Regioni di concerto con lo Stato;
- la legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999 ha attribuito all'ARPA le attività di controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'inquinamento dell'aria;
 - lo studio di ARPA del [●] "Valutazione influenza limiti di velocità sulle emissioni in autostrada", realizzato nell'ambito di [●], perviene alle seguenti conclusioni: *"complessivamente la misura di riduzione dei limiti a 100 km/h ridurrebbe al più le emissioni autostradali di NO_x del 17%, pari al 3,1% delle emissioni da traffico e all'1,7% delle emissioni totali. L'efficacia sul PM10 è limitata dal fatto che quasi la metà delle emissioni da traffico deriva dall'usura di freni, pneumatici e manto stradale e i corrispondenti fattori di emissione non subiscono variazioni a velocità superiori a 90-95 km/h. La riduzione costituirebbe quindi al più l'1,4% delle emissioni da traffico e lo 0.4% delle emissioni totali".* Secondo Arpa Lombardia *"tale riduzione può contribuire comunque in modo altrettanto significativo rispetto ad altre misure previste dal PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria) nel conseguimento del rispetto dei limiti ed obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente per NO₂, O₃, PM10, PM2.5 (anche in relazione al contributo degli NO_x alla formazione di Nitrato di Ammonio)";*
 - l'efficacia e la sostenibilità, sia in termini ambientali che finanziari, di provvedimenti relativi al miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia, stante l'assetto della rete autostradale, può ottenere effettivi complessivamente significativi se interessa tutto il sistema autostradale, o quantomeno estese porzioni di esso che siano di riferimento per i medesimi flussi di traffico;
 - AISCAT durante la seduta del 7 gennaio 2019 ha dato parere negativo alla pubblicazione di eventuali messaggi in tema di riduzione di velocità non connesse alla sola sicurezza stradale, chiedendo di evitare specificatamente qualsivoglia indicazione

di velocità (anche se solo consigliata) che non abbia esclusivamente fini di sicurezza in quanto tali messaggi, oltre alla discrasia con la segnaletica fissa, possono indurre comportamenti errati dell'utente, non ultima una riduzione inattesa della velocità che potrebbe causare improvvisi rallentamenti con pericolose conseguenze sull'utenza stradale (*si provvederà a fornire il verbale definitivo della seduta Aiscat*);

- Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 606 del 31 gennaio 2019, ha dato parere negativo in ordine all'esposizione sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) di messaggi relativi al consiglio di riduzione della velocità per soli fini ambientali;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto)

Il presente Protocollo, in attuazione di quanto prescritto dal CIPE con delibera n. 42 del 2009, è finalizzato a definire le misure contenute nella prescrizione n. 8 della Delibera CIPE n. 42/2009 tenendo conto delle ricadute sulla salute umana derivanti dai superamenti dei limiti di legge previsti dalla Direttiva 2008/50/CE per il PM10 e l'NO2.

ART. 3 (Impegni del Concessionario)

Il Concessionario si impegna a:

- 1) misure di breve termine
 - a. realizzare, in collaborazione col Politecnico di Milano, uno studio finalizzato

all'analisi delle tecnologie di Electric Road System (ERS) al fine di individuare quelle che possono essere oggetto del progetto pilota di cui alla lettera b) del presente articolo.

b. PROGETTO PILOTA 1, su una tratta appositamente individuata del collegamento autostradale A35:

I. studiare, se finanziata dalla Comunità Europea (CALL LIFE 2019 o successivi bandi) e da Regione Lombardia, tramite apposito progetto pilota, le tecnologie di ERS che risultino efficienti del punto di vista tecnico ed economico in esito allo Studio di cui alla lettera a) e che permettono la trazione dei veicoli ibridi per il trasporto merci e/o passeggeri con alimentazione con sistemi conduttivi o induttivi e la possibilità di una loro applicazione a parte della rete stradale ed autostradale italiana..

c. PROGETTO PILOTA 2:

I. in attesa dell'introduzione di fattori normativi abilitanti per i Concessionari in tema di limitazione della velocità a fini ambientali, come misura di mitigazione delle emissioni, rendersi parte attiva nella sensibilizzazione dell'utente mediante la segnalazione di comportamenti virtuosi da tenere per il contenimento delle emissioni tramite i propri strumenti e luoghi di diffusione quali sito Internet e/o Aree di Servizio e/o Carta dei Servizi con l'obiettivo di coinvolgere ed informare e sensibilizzare gli utenti dell'autostrada; potrà ad esempio essere segnalato l'effetto di una variazione della velocità sul consumo di carburante e sulle emissioni di elementi inquinanti;

II. identificare ulteriori misure di mitigazione "al verde" delle emissioni in atmosfera che siano state preventivamente valutate positivamente dal Tavolo Tecnico istituito in ottemperanza alla prescrizione n. 8 della

delibera CIPE 42/2009;

2) misure di medio-lungo termine

- a. in esito alla sperimentazione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, verificata la sostenibilità tecnico economica delle tecnologie ERS, verificate le linee di sviluppo strategico del settore sia a livello nazionale che internazionale, realizzare sull'intero collegamento autostradale, suddetta modalità di alimentazione previa individuazione della necessaria copertura finanziaria nell'ambito della Concessione;
- b. aderire a iniziative di variazione dei limiti di velocità (fino a 110 km/h) da attuarsi per motivi di carattere ambientale connessi alla qualità dell'aria che coinvolgano tutti gli operatori autostradali del Bacino Padano e/o operanti in Lombardia, ferme restando le competenze in capo ai Concessionari stradali previste dalla normativa;
- c. proseguire in ogni caso con le misure previste dall'art. 3.1, lettera c), punto I., in particolare durante i periodi di attivazione dei provvedimenti di primo/secondo livello previsti dall'Accordo del Bacino Padano del 2017 per la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

ART. 4 (Impegni del Concedente)

Il Concedente si impegna a verificare la corretta applicazione dei contenuti del presente Protocollo da parte del Concessionario.

ART. 5 (Impegni di ARPA)

ARPA si impegna a supportare il Tavolo Tecnico istituito in ottemperanza alla prescrizione n. 8 della delibera CIPE 42/2009 nella definizione delle ulteriori misure di cui all'art. 3.1, lettera b), punto II. e a supportare il Tavolo Tecnico medesimo nella valutazione dei risultati delle misure proposte.

Si impegna inoltre a verificare, sulla base dei dati derivanti dalle centraline fisse della propria rete di monitoraggio e di campagne di monitoraggio temporanee, gli effetti delle misure di breve e lungo termine, da riportare al Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 7.

Le attività di cui sopra saranno svolte da ARPA con oneri a carico del Concessionario, individuati nell'ambito del protocollo "ERS" che dovrà essere sottoscritto tra le parti in caso di avvio del Progetto Pilota 1, con un tetto di spesa pari a 50.000,00 € complessivi per la copertura delle attività di monitoraggio eventualmente attuate in relazione ai Progetti Pilota n. 1 e n. 2 non già comprese nell'attività istituzionale, e di 10.000,00 € annui per le altre attività di supporto al Tavolo Tecnico, per una durata massima di due anni, che assicurerà anche la predisposizione di condizioni adatte alla realizzazione di eventuali misure in aree di proprietà del Concessionario nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 3.1, lettera c), punto II.

ART. 6 (Impegni della Regione)

La Regione si impegna a:

- a) coordinare il Tavolo di monitoraggio di cui all'art. 7;
- b) riportare alle Parti gli avanzamenti delle attività e le decisioni assunte nell'ambito dei tavoli dell'*Accordo di Programma di Bacino Padano 2017*;
- c) [●]

ART. 7 (Tavolo di monitoraggio)

Viene costituito tra le Parti un Tavolo di monitoraggio avente lo scopo di:

- a) condividere le modalità di attuazione delle misure di breve e lungo periodo;
- b) verificare gli esiti degli interventi di breve e lungo periodo, esaminando gli effetti delle azioni:
 - i. sulla qualità dell'aria;

- ii. sui flussi di traffico, sulla base dei dati forniti dai concessionari;
- c) [●]

ART. 8 (Durata e modifiche)

Il presente Protocollo ha validità di [●] anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Ogni modifica dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti.

ART. 9 (Referenti per l'esecuzione del Protocollo)

I referenti per l'esecuzione delle attività nell'ambito del presente Protocollo sono:

- per Regione: il Direttore Generale Ambiente e Clima;
- per ARPA: [●];
- per CAL: [●];
- per Brebemi: [●].

ART. 10 (Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/03, le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Protocollo, e successivamente nel prosieguo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sottoscrizione e successiva gestione dello stesso, nonché per tutti i conseguenti necessari adempimenti di legge. Dichiarano altresì che il trattamento dei dati acquisiti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo avrà, quale finalità precipua, l'adempimento e la realizzazione di quanto previsto nell'atto e potrà avvenire anche attraverso strumenti automatizzati, elettronici o cartacei, mantenuti in ambienti ad accesso controllato. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza

e di riservatezza.

ART. 11 (Controversie)

Le parti si impegnano a risolvere in via conciliativa le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Protocollo; individuano quale foro competente il Foro di Milano.

Art. 12 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì [●]

Regione Lombardia

ARPA

CAL

Brebemi
